



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

OTTOBRE 2019



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	13
PARTE SECONDA – TABELLE	14
Prima Sezione - Relazioni annunciate	14
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	22

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 2019, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento si segnala la seguente:

Atto n. 343 - Relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno 2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La Relazione è stata presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 14 ottobre 2019 e annunciata nella seduta n.155 del 15 ottobre 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevedendo, al comma 8, lettera e), tra i compiti della Commissione suddetta, quello di redigere la relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo.

Con l'occasione si segnala che le competenze della predetta Commissione sono state altresì ampliate ai sensi della successiva lettera *i-bis*)¹ che statuisce l'obbligo di

¹ Lettera introdotta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio - concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da trasmettere alla Commissione europea.

Il contenuto della Relazione. La Relazione concerne lo stato di attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In essa si dà preliminarmente conto del sistema istituzionale delineato dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008 - il quale consta, oltre che della suddetta Commissione, anche del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5)² e dei Comitati regionali di coordinamento (articolo 7)³, costituiti in tutte le regioni ma allo stato non tutti pienamente operativi - nella prospettiva di potenziare, sia in fase di programmazione strategica e che in quella di monitoraggio sui risultati di volta in volta raggiunti, il coordinamento delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In questo quadro, oltre agli strumenti programmatori di cui al Piano nazionale della prevenzione e ai relativi Piani regionali della prevenzione, la Relazione evidenzia la necessità di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, così come l'esigenza di una vigilanza mirata e coordinata attraverso la rete dei Comitati regionali di coordinamento e le articolazioni territoriali di INAIL, INPS, Ispettorati territoriali del lavoro e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo scopo di assicurare una capillare copertura del territorio senza duplicazioni di sorta nello svolgimento delle attività di controllo.

² Istituito presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

³ Istituiti presso ogni regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, "al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6". Annualmente tali Comitati trasmettono ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute una relazione sulla pianificazione e sulla verifica dei risultati in materia di prevenzione.

La Relazione dà altresì menzione delle attività svolte dalla Commissione per gli interpellati (Allegato 2) e dal Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, rispettivamente previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 232 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con riferimento all'analisi del quadro attuativo della normativa di riferimento nell'anno 2018, la Relazione si sofferma sullo stato di adozione dei provvedimenti in materia nell'anno 2018, con particolare riguardo, oltre alle circolari (in numero di sei) riportate nell'Allegato 3, ai decreti (in numero di tre) emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, segnatamente:

Decreti attuativi	Oggetto
Decreto ministeriale 27 aprile 2018 (pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 114 del 18 maggio 2018)	Lavori a bordo nave vietati ai minori di anni diciotto
Decreto ministeriale 23 maggio 2018 (pubblicato sul sito <i>internet</i> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2018)	Supporto OiRa per la valutazione dei rischi (v. <i>infra</i>)
Decreto interministeriale 21 novembre 2018 (pubblicato sul sito <i>internet</i> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 dicembre 2018)	Ricostituzione del citato Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici

Tra gli schemi di decreto ministeriale in corso di predisposizione figurano quelli in materia di: valori minimi di esposizione agli agenti fisici e campi elettromagnetici; lavoratori autonomi e stagionali nelle imprese agricole; settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali, nonché cantieri mobili di manutenzione della rete stradale.

In questo quadro, dà inoltre contezza delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 in attesa di attuazione che attengono a vari aspetti della disciplina trattata, come da elaborazione che segue:

Articolo/i del d.lgs. 81 del 2008	Contenuto della disposizione in attesa di attuazione
Articolo 3, comma 2	Disciplina applicabile alle attività lavorative a bordo delle navi ⁴
Articolo 3, comma 13- <i>bis</i>	Semplificazione della documentazione ai fini del libretto formativo del cittadino
Articolo 9, comma 3	Attività di consulenza da parte di personale di INAIL e ISPESL
Articolo 13, comma 2, lett. <i>c)</i>	Ulteriori attività lavorative comportanti "rischi particolari" oggetto di vigilanza
Articolo 14, comma 1	Gravi violazioni a fondamento di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale
Articolo 27, commi 1 e 1- <i>bis</i>	Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (comma 1) e, con particolare riguardo al settore dell'edilizia, individuazione di uno strumento volto alla verifica continua sull'idoneità delle imprese stesse (comma 1- <i>bis</i>)
Articolo 32, comma 5	Corsi di laurea che consentano l'esonero dai corsi di formazione per Responsabile e Addetti al servizio di prevenzione e protezione
Articolo 46, commi 3 e 5	Criteri per la prevenzione incendi e nuclei specialistici antincendio
Articolo 47, comma 6	Giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro e modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali, territoriali e di comparto
Articolo 48, comma 2	Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per le fattispecie in cui non siano stati emanati accordi collettivi di livello nazionale
Articolo 52, comma 3	Modalità di funzionamento e criteri di riparto del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 53, comma 5	Modalità per l'eventuale eliminazione o tenuta semplificata della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 79, comma 2	Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale
Articolo 86, comma 2	Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli sugli impianti elettrici e di protezione dei fulmini
Articolo 156	Sottoposizione a verifica di ponteggi e attrezzature ⁵
Articolo 245, comma 2	Contenuti e trasmissione dei sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni, mediante aggiornamento degli allegati XLII e XLIII su miscele e processi, nonché su valori limite di esposizione professionale, ivi inclusa la pubblicazione dell'elenco delle relative sostanze
Articolo 280, comma 6 e articolo 281, comma 3	Modalità di tenuta del registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici pericolosi del gruppo 3 ovvero 4 di cui all'articolo 268, nonché dei casi di

⁴ A giudizio della Commissione *de qua* i decreti attuativi dovrebbero sostanzialmente realizzarsi nella forma di decreti legislativi a fronte di idonea fonte di delega.

⁵ Si tratta peraltro di una facoltà - e non di un obbligo - riconosciuta in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo/i del d.lgs. 81 del 2008	Contenuto della disposizione in attesa di attuazione
	malattia e decesso

A seguire la Relazione dedica ampio spazio alle prospettive di sviluppo della normativa in materia di salute e sicurezza, sottolineando in special modo la prioritaria importanza dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, mediante l'individuazione, soprattutto per le micro e piccole imprese italiane, di misure legislative e modelli operativi in grado di assicurare:

- lo snellimento delle procedure di attribuzione delle risorse a sostegno delle suddette attività di prevenzione, nonché di quelle finalizzate alla promozione di idonee iniziative di formazione in materia;
- il riordino degli accordi tra le amministrazioni centrali e periferiche in materia di vigilanza sull'assunzione di alcol e stupefacenti da parte di alcune categorie di lavoratori con mansioni ritenute particolarmente a rischio, allo scopo di elaborare un documento programmatico a superamento delle riscontrate criticità.

La relazione dà quindi conto degli ulteriori sviluppi maturati in sede di legislazione dell'Unione europea, con particolare riferimento all'aggiornamento della disciplina di cui alla direttiva n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La relativa direttiva di modifica, (UE) 2017/2398, dovrà essere recepita nell'ordinamento italiano entro il 17 gennaio 2020. In questo quadro va ad aggiungersi la direttiva (UE) 2017/164, volta ad enucleare un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale, attualmente in corso di recepimento e per la quale si è provveduto alla ricostituzione del predetto Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.

Sempre sul fronte della collaborazione internazionale, la Relazione riporta a seguire una serie di attività svolte da organismi coinvolti *in primis* nella prevenzione, come l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - European Agency for Security and Health at Work (EU-OSHA) e i suoi Focal Point nazionali (che per l'Italia è rappresentato dall'INAIL), cui si deve l'organizzazione di eventi sul territorio - tra i quali la "Settimana europea per la sicurezza sul lavoro" - mirati a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la corretta gestione delle sostanze pericolose.

Altro strumento che la Relazione menziona è il progetto Online Interactive Risk Assessment (OiRa), operativo da una decina d'anni nell'ambito delle summenzionate attività EU-OSHA; il Gruppo OiRA nazionale ha in particolare predisposto un precipuo strumento on line (adattando il prototipo europeo alle peculiarità della legislazione italiana) per la valutazione interattiva dei rischi nel settore "Uffici", volto a semplificare tale adempimento da parte delle piccole e medie imprese nella gestione del relativo processo e nella conseguente adozione e costante aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi. L'applicativo di tale strumento, cosiddetto "tool uffici", è stato reso disponibile gratuitamente sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2011, n. 61 (cd. decreto OiRA)⁶. A tale riguardo è in corso una riflessione circa la predisposizione di analogo strumento nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso, nonché la valutazione di un possibile aggiornamento di quello esistente a seguito della costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

Per quanto concerne il tema dello *stress* lavoro-correlato, ai sensi del comma 1, lettera *m-quater*), dell'articolo 6 del citato decreto, la Commissione ha evidenziato la necessità di effettuare il monitoraggio circa l'applicazione delle proprie indicazioni metodologiche in materia, contemplate nella Lettera circolare del 18 novembre 2010.

⁶ In attuazione dell'articolo 29, comma 6-*quater* del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tra le altre priorità, la Relazione sottolinea altresì l'esigenza di sviluppare, nell'ambito delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le implicazioni derivanti dalle innovazioni introdotte dal processo di evoluzione industriale noto come "Industria 4.0", affinché i sistemi di produzione automatizzati non impattino in modo negativo sulla salute dei lavoratori.

Da ultimo, la Relazione illustra i punti che la Commissione consultiva intende approfondire nel prosieguo dei propri lavori, tra i quali si segnala: la definizione di una Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza; il rafforzamento delle attività istituzionali di raccordo (anche ipotizzando la partecipazione di un rappresentante dell'INAIL alla Commissione consultiva medesima); l'elaborazione di indicazioni per il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché la definizione di proposte in materia di sicurezza in tema di alternanza scuola-lavoro.

In conclusione vengono fornite, in un quadro sinottico, le statistiche a livello nazionale per annualità e denunce di infortunio, raggruppate per settore, modalità, genere ed esito (Allegato 1), rese disponibili dall'INAIL tramite il sistema "Open Data Inail". A tale riguardo, nella Relazione si sottolinea l'esigenza di addivenire ad una condivisione maggiore tra le diverse banche dati, con particolare riferimento a quelle alimentate dall'INPS relativamente alla forza lavoro occupata, in modo da poter offrire un'analisi più completa circa l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali rispetto agli occupati. Analogamente, in essa si ravvisa altresì l'esigenza che in sede INAIL siano avviate idonee iniziative finalizzate alla creazione di un'anagrafe delle lavoratrici e dei lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni governative e non governative.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII, n. 2-bis Allegato III e Allegato IV	L. 196/2009 art. 10-bis.1 co. 1 e 3 ⁷	Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegati alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019	01/10/2019 08/10/2019 n. 152	5 ^a - per il parere tutte	Annuale

⁷ L'articolo 10-bis.1 della legge 196 del 2009 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015. Si prevede all'articolo 10-bis.1 che il rapporto distingua tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Nel rapporto il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

In particolare il comma 3 del presente articolo prevede che per il rapporto di cui al comma 1, corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato II</u>	L. 196/2009 art. 10-bis co. 5-bis ⁸	Rapporto programmatico, a corredo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, recante gli interventi in materia di spese fiscali	01/10/2019 08/10/2019 n. 152	5 ^a - per il parere tutte	Annuale
<u>Doc. XI, n. 2</u>	L. 196/2009 art. 9 co. 1-bis ⁹	Documento programmatico di bilancio per l'anno 2020 <i>(anno 2020)</i>	16/10/2019 16/10/2019 n. 156	5 ^a	Annuale 15 ottobre

⁸ Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

⁹ L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCIX,</u> <u>n. 2</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b) ¹⁰	Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi <i>(anno 2018)</i>	23/10/2019 29/10/2019 n. 159	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹¹
<u>Doc. CCVIII,</u> <u>n. 2</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a) ¹²	Spesa complessiva per il personale militare <i>(anno 2020)</i>	23/10/2019 29/10/2019 n. 159	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹³
<u>Doc. CCXI,</u> <u>n. 2</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. d) ¹⁴	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture <i>(anno 2018)</i>	23/10/2019 29/10/2019 n. 159	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹⁵

¹⁰ Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

¹¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹² Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

¹³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹⁴ L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.

¹⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCX, n. 2</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c) ¹⁶	Relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati direttamente alla difesa nazionale <i>(anno 2018)</i>	23/10/2019 29/10/2019 n. 159	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹⁷

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXXXIII, n. 2</u>	L. 209/2000 art. 6 co. 1	Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati <i>(dati aggiornati a giugno 2019)</i>	24/10/2019 31/10/2019 n. 161	3 ^a 5 ^a	Annuale 30 settembre

¹⁶ L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale.

¹⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 44/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁸	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2133, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento nonché sulla non conformità alla direttiva 2013/40/UE relativa alle misure penali di contrasto agli attacchi contro i sistemi informatici	11/09/2019 08/10/2019 n. 152	2 ^a 14 ^a	Eventuale
<u>Doc. CLXIV, n. 18</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹⁹	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2018)</i>	16/09/2019 29/10/2019 n. 159	1 ^a 2 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

¹⁸ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

¹⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXI-bis, n. 2	L. 99/2009 art. 50 co. 1 ²⁰	Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili <i>(secondo semestre 2018)</i>	16/10/2019 22/10/2019 n. 157	8 ^a	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 343	D. Lgs. 81/2008 art. 6 co. 8, lett. e) ²¹	Stato di attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo <i>(anno 2018)</i>	14/10/2019 15/10/2019 n. 155	11 ^a 12 ^a	Annuale

²⁰ La relazione deve in particolare fare riferimento:

- a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

²¹ Si tratta della relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Altre due relazioni sono state elaborate relativamente agli anni 2010 e 2011 ma sono state direttamente fatte pervenire alle Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto che la norma prevede che la relazione, appunto, sia da "trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni". Autore della relazione è la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 8. Di recente, le competenze della Commissione consultiva sono state ampliate. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32, ha inserito nel più volte citato articolo 6, comma 8, la lettera i-bis, che statuisce l'obbligo per la commissione di redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di trasmettere la relazione alla Commissione europea.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXXVII, n. 1</u>	L. 59/1992 art. 16 co. 1 ²²	Attività svolta in favore della cooperazione (<i>triennio 2014-2017</i>)	09/10/2019 15/10/2019 n. 155	10 ^a 11 ^a	Triennale 31 dicembre

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXX, n. 2</u>	D. Lgs. 19/1998 art. 24 co. 3	Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" (<i>anno 2018</i>)	30/09/2019 08/10/2019 n. 152	7 ^a	Annuale 30 settembre
<u>Doc. XXIX, n. 1</u>	D. Lgs. 42/2004 art. 84 co. 2 ²³	Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (<i>anno 2018</i>)	07/10/2019 15/10/2019 n. 155	7 ^a	Annuale 15 ottobre ²⁴

²² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il d.P.C.M. 10 aprile 2001 (in attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999) ha operato il trasferimento delle attribuzioni in tema di cooperazione dal Ministero del lavoro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico).

²³ L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disponendo l'invio della relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è stato modificato dall'articolo 1, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2: l'obbligo di relazione annuale al Parlamento viene confermato, ma avendo ad oggetto la normativa comunitaria che nel frattempo ha sostituito quella previgente, ossia la Direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente del territorio di uno Stato membro, il Regolamento (CE) n. 116/2009 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012.

²⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LVI, n. 2</u>	L. 163/1985 art. 6 co. primo	Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo <i>(anno 2018)</i>	07/10/2019 16/10/2019 n. 156	7 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni governative e non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.